

## Anticipazioni

Al verificarsi di determinate condizioni, l'iscritto a un Fondo pensione può chiedere anticipazioni economiche, in particolare:

- per **spese sanitarie** conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, può ottenere un anticipo in qualsiasi momento della partecipazione alla Forma pensionistica complementare fino al 75% della posizione individuale maturata (TFR ed eventuali contributi investiti nel Fondo).  
Si tratta di terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La legge ha considerato che, dato il rilievo dell'esigenza che sottostà alla richiesta di anticipo, sia possibile chiederlo senza che sia previsto un limite minimo di permanenza nel Fondo Pensione.
- per **l'acquisto della prima casa** per sé e per i figli, nonché per interventi di manutenzione, ristrutturazione legati alla stessa, può chiedere dopo 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (quindi anche attraverso la permanenza in più Fondi) fino al 75% del montante.
- per **ulteriori esigenze**, non specificate dalla legge, l'iscritto può ottenere, dopo 8 anni di partecipazione al sistema di Previdenza Complementare complessivamente inteso, fino al 30% del montante maturato.

Diversamente, i lavoratori che mantengono il TFR in azienda/Fondo di Tesoreria possono chiedere anticipi per spese sanitarie e acquisto prima casa solo dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e fino al 70% del TFR accantonato e rivalutato, in base alle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.

Per completezza si segnala che il lavoratore che mantiene il TFR in azienda/Fondo di Tesoreria, oltre alle richieste di anticipo predette, può chiedere ulteriori anticipazioni del proprio TFR nei periodi in cui si trova in congedo parentale o in congedo per malattia del figlio e anche durante la fruizione di congedi formativi, con gli stessi requisiti e limiti previsti per le altre fattispecie.

Inoltre, l'iscritto a un Fondo Pensione può chiedere allo stesso più di un'anticipazione purchè sia rispettato il limite generale del 75% della posizione maturata nel Fondo, una sorta di clausola di salvaguardia. Le somme richieste a titolo di anticipazione al Fondo possono comunque essere sempre reintegrate.

Il lavoratore che lascia il TFR in azienda/Fondo di Tesoreria invece, in linea generale, ex art. 2120 c.c., e salva l'applicazione di condizioni di miglior favore, può chiedere un solo anticipo che è inoltre subordinato ai limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Con riguardo alle modalità operative relative alla liquidazione del TFR, nel caso in cui una quota o la sua totalità sia versata al Fondo di Tesoreria, alla risoluzione del rapporto di lavoro e in costanza di rapporto nulla cambia per i lavoratori in merito alla richiesta delle prestazioni che, infatti, continua ad essere rivolta al datore di lavoro, il quale provvede alla liquidazione anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Il datore di lavoro deve tuttavia soddisfare le richieste a valersi primariamente sugli importi maturati in azienda fino al 31 dicembre 2006. Se l'importo della prestazione o delle anticipazioni eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo attraverso operazioni di conguaglio con i contributi da versare all'INPS.

In particolare, nella denuncia mensile Uniemens riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti al Fondo stesso e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti all'INPS (IVS e minori) ed eventualmente e in subordine agli altri Enti previdenziali. Se si verifica un'ulteriore incapienza, il datore di lavoro lo comunica al Fondo di Tesoreria che, entro 30 giorni, eroga direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Il trattamento fiscale delle anticipazioni prevede che se la richiesta riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2017 sia assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione

dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.

Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l'aliquota è invece pari al 23%.